



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

ALLEGATO A

PARERE DEL COMITATO TECNICO FAUNISTICO VENATORIO NAZIONALE

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Agricoltura
Servizio supporto specialistico all'Agricoltura

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

e-mail: antonella.gabini@regione.abruzzo.it

Oggetto: **parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026.**

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota n. 0116175 del 21 marzo 2025 inerente l'argomento indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

PREMESSA

1. Il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 febbraio 1992. n. 157 è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con compiti di organo tecnico-consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della legge stessa;
2. con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0263986 del 22 maggio 2023 il Comitato è stato nuovamente ricostituito;
3. con successivo Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0404254 del 1° agosto 2023 sono stati designati i relativi componenti, aggiornato da ultimo con decreto n. 0110782 del 11 marzo 2025;
4. il Comitato è stato ricostituito con modalità ispirate ad esigenze di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, nonché di incremento della efficienza e dei compiti allo stesso attribuiti. A tal fine è prevista una composizione meno complessa rispetto a quella originariamente prevista e che, tuttavia, mantiene comunque inalterata la partecipazione ai lavori di tutte le categorie e dei portatori di interessi coinvolti avendo tra i suoi componenti sia rappresentanti delle Amministrazioni locali, del MASE, dell'ISPRA, del mondo scientifico, agricolo, venatorio e ambientalista;

5. nel Comitato è presente sia una componente tecnica che scientifica e pertanto lo stesso rappresenta l'organo più idoneo ad affrontare le complesse e articolate problematiche connesse alla gestione venatoria della fauna selvatica omeoterma;
6. l'attribuzione al CTFVN del compito di esprimersi sulle proposte dei calendari venatori regionali pervenuti dalle Regioni è stata prevista dall'art. 11 bis della Legge n. 136 del 09.10.2023 che ha modificato l'art. 18 c. 2 della Legge n. 157/92 che oggi recita “ *Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e **previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta** e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1). La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 10 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”;*
7. il parere espresso dal Comitato al pari di quello reso dall'Istituto Superiore Per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha carattere obbligatorio ma non vincolante per l'Ente Regionale e comunque decorso il suddetto termine il parere si intende acquisito;
8. considerata la rilevanza che l'attività venatoria riveste per le comunità rurali, sia il ruolo di regolazione che l'attività venatoria può svolgere, tra l'altro, per la prevenzione degli impatti negativi sulle colture agricole, sulla salute umana e non ultimo sulla sicurezza stradale;
9. considerate le profonde mutazioni del quadro sociale e faunistico del Paese avvenute negli ultimi decenni, caratterizzate da un aumento costante e significativo delle popolazioni di determinate specie di fauna selvatica come conseguenza di processi sociali ed ambientali recenti e complessi, tra cui la riduzione delle aree agricole, il correlato spopolamento delle aree collinari e montane, e il progressivo aumento delle superfici boscate; altro elemento rilevante è quello della significativa diminuzione del numero di cacciatori registrata negli ultimi decenni, che ha determinato una consistente limitazione della complessiva pressione venatoria sulle risorse faunistiche oggetto di prelievo;
10. data evidenza che la valutazione degli aspetti di cui ai punti 8 e 9 rientra nella specifica competenza del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale;
11. visto l'art.18 della L. 157/1992 così come novellato dall'art.1, comma 551, lett. a) della Legge n.207 del 30.12.2024;
12. considerato ammissibile il prelievo venatorio della specie Colombaccio (*Columba palumbus*) a far data dalla terza domenica di settembre in considerazione dello stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale e che la specie sta ampliando il suo areale riproduttivo in tutto

il Paese, andando incontro ad un forte incremento numerico, come è dimostrato anche dai dati relativi ai movimenti migratori post-riproduttivi che in Italia cominciano orientativamente a fine settembre e si protraggono sino all'inizio di dicembre, con picco in ottobre tale circostanza fa sì che la caccia in settembre e ottobre viene esercitata principalmente nei confronti di individui in migrazione non appartenenti alla popolazione nidificante locale un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in regione in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza la “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” ammette la possibilità di consentire il prelievo nell'ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione;

13. considerato opportuno allineare la data di chiusura della caccia al germano reale (*Anas platyrhynchos*) a quella delle altre specie di uccelli acquatici, si prende a riferimento la “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, che valuta, analogamente alla specie colombaccio, il caso del germano reale ai paragrafi 2.7.12, 3.4.31, 3.4.33, 3.4.34. Nella fissazione dei periodi di caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, la Guida invita espressamente a tenere conto, oltre che della prolificità e dell'abbondanza di questa specie, anche di possibili distorsioni delle date di riproduzione e della migrazione prenuziale, a causa dell'interferenza storica e diffusa nelle popolazioni, per introgressione genica, di animali allevati in cattività. Pertanto, si ritiene opportuno uniformare il periodo di caccia al germano reale con quello stabilito per altre specie simili di anatidi anche al fine di ridurre, durante tale periodo, la pressione venatoria su altre specie meno abbondanti del germano reale (§ 2.7.12). Occorre infine considerare che detta specie in Italia risulta in assoluto l'anatra più numerosa e diffusa, sia in periodo di nidificazione che di svernamento e che le popolazioni svernanti in Italia, risultano in forte incremento (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>).
14. considerato che il prelievo venatorio in selezione del cinghiale (*Sus scrofa*) nonché il periodo di prelievo per la caccia al cinghiale in forma collettiva indicati nella proposta di calendario venatorio sono coerenti con il dettato normativo e le indicazioni ISPRA.

Il CTFVN, in relazione alle **single specie**, vista la documentazione pervenuta,

RITENUTO

- che le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Abruzzo non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quello di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione Europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria;
- che i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono la legittimità dell'utilizzo della decade di sovrapposizione;
- che i paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE consentono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato dei Key Concepts nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di *citizen science*;

- preso atto di quanto dichiarato dalla Regione Abruzzo con nota n. 0116175 del 21 marzo 2025 riguardo la validità dei dati in loro possesso tali da motivare, per alcune specie, il discostamento dai Key Concepts per più decenni;

al termine della sua istruttoria e così come deliberato nel corso della seduta tenutasi in data 16 aprile 2025 nella quale erano presenti al momento della votazione 14 su 16 componenti del Comitato;

ESPRIME

X

parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Abruzzo per le seguenti specie:

- allodola (*Alauda arvensis*)
- merlo (*Turdus merula*)
- colombaccio (*Columba palumbus*)
- germano reale (*Anas platyrhynchos*)
- alzavola (*Anas crecca*)
- fischione (*mareca penepole*)
- mestolone (*Spatula clypeata*)
- marzaiola (*Spatula querquedula*)
- frullino (*Lymnocyptes minimus*)
- beccaccia (*Scolopax rusticola*)
- beccaccino (*Gallinago gallinago*)
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
- gazza (*Pica pica*)
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- fagiano (*Phasianus colchicus*)
- porciglione (*Rallus aquaticus*)
- quaglia (*Coturnix coturnix*)
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
- folaga (*Fulica atra*)
- codone (*Anas acuta*)
- canapiglia (*Mareca strepera*)
- starna (*Perdix perdix*)
- tordo bottaccio
- tordo sassello (*Turdus iliacus*)
- cesena (*Turdus pilaris*)
- coturnice (*Alectoris graeca*);

lepre (*Lepus europaeus*) e volpe (*Vulpes vulpes*), in quanto in linea con il dettato dell'articolo 18 della legge 157/92.

Risultano altresì in linea con le previsioni normative e le indicazioni ISPRA le scelte relative al prelievo in selezione del cinghiale (*Sus scrofa*) nonché il suo periodo di prelievo in forma collettiva.

Il Presidente Supplente
Vice Capo di Gabinetto Vicario
Gen. B. CC. Donato Monaco

